



Firmato Da: SMURRO SARA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13568b

La Commissione Territoriale non si è costituita formalmente ma ha fatto pervenire documentazione. domanda di protezione internazionale anche in considerazione della sua irreperibilità. di Bologna del 19 aprile 2017 e notificatogli il 16.07.17, con il quale è stata rigettata la sua provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale Con ricorso tempestivamente depositato, il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il

* *

Conclusioni del ricorrente: riconoscimento della protezione internazionale o in subordine del diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

ORDINANZA

ha pronunciato la seguente

interventore

PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bologna

e

resistente

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO

contro

ricorrente

BOLOGNA

Il Tribunale di Bologna in persona del Giudice Onorario dott.ssa Sara Smurro nel procedimento di impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008 proposto da [redacted] nato in [redacted] con l'Avv. LOSCERBO FABIO VIA ERMETTE ZACCONI N. 3/A 40127

R.G. n. 12438 / 2017


TERZA SEZIONE

Tribunale di Bologna



RG n. 12438/2017

Verbale di prima udienza n. cronol. 1045/2018 del 02/03/2018



Il Pubblico Ministero, a cui il ricorso e la fissazione udienza sono stati comunicati, ha dichiarato di intervenire in data 06.02.18 riservandosi le conclusioni e producendo documentazione dalla quale non risultano né precedenti penali né carichi pendenti.

Il ricorrente all'udienza odierna ha dichiarato:
Sono nato il [redacted] in Marocco; ho frequentato 4 anni di scuola;
sono cresciuto con i miei genitori; ho anche due sorelle e 4 fratelli.
Preciso che il mio nome corretto è [redacted] e [redacted] come risulta in diversi atti e documenti.
Mio padre lavorava alla giornata ogni volta faceva quello che trovava.

Mia madre non lavorava.

Adesso i miei genitori sono morti.

Sono in Italia dal 1997.

D Hai già provato a metterti in regola in Italia?

R sì ma non ci sono riuscito.

D Di che religione sei?

R Sono mussulmano.

Non sono sposato e non ho figli.

Vivo a [redacted]

D lavori?

R Sì lavoro [redacted]; ho un contratto a tempo indeterminato.

All'udienza è stata sentita, come testimone, la signora [redacted], datrice di lavoro del ricorrente, la quale ha confermato di aver assunto con contratto a tempo indeterminato il [redacted] partire dal mese di gennaio.

**

Giova premettere, per brevi cenni, qualche riferimento alla normativa che regola la materia.

Lo status di rifugiato trova la sua principale fonte normativa nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con L. n. 722/54, integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ratificato con L. n. 95/1970; all'art. 1 lett. A punto 2 della Convenzione è previsto che è riconosciuto lo status di rifugiato a colui che "... temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue



opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”.

La direttiva CE 2004/83 all'art. 2 lettera E prevede poi la protezione sussidiaria da accordare al "cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel suo paese di origine, o, nel caso di un apolide, ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, *correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno*"

Il D. Lvo. n. 251 del 19.11.2007 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale ed il D.Lvo 25 del 28.1.2008, modificato con D.Lvo 159 del 2008 hanno dato attuazione alla direttiva CE 2004/83 (direttiva qualifiche) e alla direttiva 2005/85 CE (direttiva procedure) disciplinando nel nostro ordinamento la tutela riconosciuta ai cittadini extracomunitari e agli apolidi che entrano in Italia e chiedono "protezione".

Infine l'articolo 5 comma VI D. Lgs. N. 286/98 prevede la possibilità, per il nostro stato, di concedere un permesso di soggiorno per motivi umanitari, quando vi siano seri motivi di bisogno di protezione per ragioni di età, salute, situazioni di grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carceri o disastri naturali o ambientali.

Orbene, alla luce di quanto è emerso nel corso dell'audizione del ricorrente, le dichiarazioni dello stesso si riferiscono a motivazioni economiche e, quindi, a ragioni estranee alle fattispecie previste in materia di protezione internazionale innanzi citate.

Ciò comporta, pertanto, il rigetto della domanda principale di riconoscimento dello *status* di rifugiato nonché della domanda subordinata di protezione sussidiaria così come avanzata ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 14 d. lgs. 251/07.

La domanda di protezione internazionale non può trovare accoglimento neppure ai sensi della lettera c) del citato art. 14, non soltanto perché il ricorrente non ha riferito né allegato alcuna circostanza che possa indurre ad ipotizzare un rischio per la propria vita o incolumità personale a causa dell'esistenza di un conflitto armato interno o internazionale, ma soprattutto perché, ad oggi, non risultano sussistenti nella zona di eventuale rimpatrio situazioni tali da concretizzare una situazione di violenza indiscriminata nell'ambito di un conflitto armato interno o internazionale come richiesti dalla citata disposizione.

Sulla scorta delle più recenti informazioni (v. per tutte Amnesty International Report 2016/17 - The State of the World's Human Rights - Morocco/Western Sahara, 22 February 2017, available at http://www.ecoi.net/local/link/336547/466187_en.html; nonché HRW - Human Rights Watch: <http://www.ecoi.net>,



World Report 2017 - Morocco and Western Sahara, 12 January 2017, available at http://www.ecoi.net/local/link/334712/463159_en.html, infatti, non è in atto alcun conflitto armato che possa rappresentare una minaccia grave alla vita della popolazione.

Tuttavia nella vicenda esposta dal ricorrente sono ravvisabili elementi tali da integrare i seri motivi di carattere umanitario di cui all'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Attesa la natura residuale della protezione da ultimo richiamata, occorre esaminare i diritti che più direttamente interessano la sfera personale ed umana del ricorrente e che più gravemente rischiano di essere compromessi nel Paese di provenienza.

I seri motivi di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma VI d.lgs. 286/98) non sono tipizzati o predefiniti, neppure in via esemplificativa, cosicché costituiscono un catalogo aperto (Cass. 26566/13); tali motivi sono però accomunati da un'esigenza qualificabile come umanitaria cioè concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (Cass. Sez. un. 19393/09).

La recente pronuncia della Cassazione sezione prima n. 4455/18 ha affermato che il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto non esclusivo per il riconoscimento della protezione umanitaria, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.

Il ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il paese d'origine nel 1997; si trova nel nostro paese da oltre 20 anni e dopo aver provato a regolarizzarsi senza successo ora è titolare di regolare rapporto lavorativo a tempo indeterminato (come da documentazione oggi versata in atti). Tali circostanze possono essere considerate credibili, in quanto supportate da produzioni documentali e da dichiarazione testimoniale e compatibili con la situazione attuale del Marocco, che seppure in crescita dal punto di vista dello sviluppo economico, risulta ancora combattere quotidianamente con il problema della povertà.

La possibilità di avere e mantenere una attività lavorativa è strettamente connessa alla tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo (art. 32 Costituzione). La valutazione comparativa, richiesta dalla recente pronuncia della cassazione, che impone di prendere in considerazione sia la situazione del paese dal quale il ricorrente si è allontanato nonché il suo effettivo radicamento nel paese di accoglienza, suggerisce di soprassedere momentaneamente al rimpatrio.

La concessione della protezione umanitaria appare nel caso concreto, come misura idonea ad attuare la tutela dei diritti fondamentali inviolabili come previsti a livello nazionale dalla Costituzione ed a livello internazionale dalla dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, adottata dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10.1.248 art. 25 e dal Patto Internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e quello relativo ai diritti civili e politici, adottati a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966, ratificati in Italia con legge n. 881/1977.



Si consideri anche la circostanza che il ricorrente ha perso entrambi i genitori e che in caso di rimpatrio si troverebbe privo di ogni supporto necessario per poter iniziare un nuovo radicamento che ha invece costruito nel nostro paese in oltre vent'anni di permanenza.
La natura della controversia e l'esito della stessa giustificano la compensazione integrale delle spese.

PQM

Il Giudice onorario
Accoglie il ricorso proposto da [redacted] nato in Marocco [redacted] nei
limiti indicati in parte motiva e dichiara il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno
per motivi umanitari.
Dispone la comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria al Questore ed al P.M. per
quanto di competenza.

Stante la natura della controversia, compensa le spese di lite.
Provvederà separatamente alla liquidazione degli onorari per il patrocinio a carico dello Stato.
Bologna, 02 marzo 2018

[redacted]
Il Giudice onorario





Mittente: Tribunale Ordinario - Bologna

R.G.: 12438/2017/CC

Oggetto: ACCOGLIMENTO PARZIALE

Data Ricezione: 05 marzo 2018 13:23:10

Messaggio:

Comunicazione di cancelleria

Sezione: 03

Tipo procedimento: Contenzioso Civile

Numero di Ruolo generale: 12438/2017

Giudice:

Attore principale:

Conv. principale: COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO

Oggetto: ACCOGLIMENTO PARZIALE

Descrizione: ACCOLTO PARZIALMENTE PER LE PARTI BEN TALHA

LAMOUSSINE

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 05/03/2018 11:40 Registrato da TAMASSIA RAMONA